

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1985

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita» (674)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 8
FELICETTI (PCI)	4
PETRILLI (DC)	8

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita» (674)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita».

Riferirò io stesso sul disegno di legge in esame, intanto fornendo qualche elemento di fatto per poi passare a valutare l'ampia e complessa normativa che è stata oggetto di approfondito esame in sede di Comitato ristretto.

Il settore dell'assicurazione vita, pur registrando recentemente considerevoli tassi di crescita – più 23,9 per cento nel 1983 e più 28,6 per cento nel 1984, largamente superiori ai livelli di inflazione dei rispettivi anni – si presenta complessivamente, nel nostro paese, ancora contraddistinto da un insufficiente sviluppo. Ciò si evince anche dal confronto con gli altri paesi industrializzati, in specie con quelli europei. Nella stessa relazione annuale del Ministro dell'industria sullo stato della politica assicurativa si legge che, in base ai dati del 1982, l'Italia occupa il quattordicesimo posto fra i paesi europei quanto a premi per abitante per l'assicurazione vita, il sedicesimo relativamente alla percentuale dei premi vita sul totale dei premi assicurativi ed ancora il quattordicesimo con riguardo alla percentuale dei premi vita sul prodotto interno lordo (pari allo 0,6 per cento) appena innanzi a Spagna, Portogallo e Grecia.

Evidentemente, in termini macroeconomici, lo sviluppo del comparto assicurativo nel suo insieme e del ramo vita in particolare non ha seguito lo stesso ritmo dello sviluppo industriale del nostro paese dal dopoguerra ad oggi. Le recenti ottime *performances* del settore vita sono legate a concomitanti fattori, che vanno dalla capacità delle compagnie di lanciare sul mercato nuovi prodotti al mutato atteggiamento di larghe fasce di popolazione verso spazi autonomi di previdenza volontaria. Ciò ovviamente pone un problema molto vasto che in prospettiva dovrà essere approfondito anche in altra sede legislativa.

L'ulteriore ordinato sviluppo del settore si pone come condizione essenziale per consentire alla assicurazione vita di svolgere un ruolo centrale nella soluzione dei problemi previdenziali. Occorre creare le condizioni anche in via di fatto; ovviamente non può trattarsi solo di recupero di efficienza e di miglioramento dei prodotti, ma anche di approntare, e tempestivamente, un quadro normativo organico ed agile che ridisegni l'intero sistema dell'assicurazione vita. In questo contesto diviene centrale l'adozione nella nostra legislazione delle disposizioni comunitarie contenute nella direttiva CEE sul ramo vita.

Il disegno di legge in oggetto è stato redatto per recepire nel nostro ordinamento la direttiva recante «coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio».

Con questo disegno di legge governativo si conclude, tra l'altro, quel complesso *iter* inteso ad estendere al settore assicurativo nel suo insieme i

principi del Trattato di Roma relativamente alla libertà di stabilimento. Per il settore danni la relativa direttiva CEE è stata recepita con la legge n. 295 del 10 giugno 1978, avente come oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio delle assicurazioni contro i danni.

Si tratta ora di operare parimenti per il settore vita e, recependo la relativa direttiva, determinare le condizioni per un mercato comune delle assicurazioni a livello europeo. Con il coordinamento infatti, delle diverse disposizioni dei paesi membri e con la parallela introduzione di alcuni principi comuni si mira, ai sensi degli articoli 52 e 53 del Trattato di Roma, ad agevolare l'esercizio del ramo.

Al di là del dettaglio della normativa in esame in cui si articola il disegno di legge - 92 articoli ed una struttura che ricalca nella sua impalcatura la legge n. 295 del 1978 che recepì la direttiva danni - è opportuno ricordare, nella loro essenzialità, alcuni principi fondamentali che vanno ad ispirare la nuova disciplina. Essenziale è, innanzi tutto, l'introduzione del divieto esplicito di esercizio congiunto dell'assicurazione sulla vita e di quella contro i danni. Ciò ovviamente per le imprese di nuova costituzione, mentre quelle che già esercitano l'attività in entrambi i settori occorre che adottino una gestione distinta ed adempiano distintamente agli obblighi finanziari minimi e sul margine di solvibilità

Altro principio essenziale sul versante finanziario è l'estensione al settore vita delle regole che in quello danni già disciplinano le riserve tecniche e ciò in termini di localizzazione, di metodi di calcolo, di categorie di investimento, di valutazione delle attività.

Novità tecnica della normativa in esame è l'introduzione del margine di solvibilità per le imprese vita, considerato come una sorta di riserva complementare che si aggiunge a quelle tecniche e che, nel suo ammontare, andrà calcolata in base alla natura e alla gravità dei rischi delle diverse attività che rientrano nel campo di aggregazione della direttiva.

Alla stessa logica di tutela dell'utenza e di garanzia di solvibilità dell'operatore risponde poi l'istituzione di un fondo di garanzia pari ad un terzo del minimo del margine di solvibilità, analogamente a quanto avviene nei rami danni. Tutto ciò, e si tratta in sostanza del principio base di questo nuovo sistema delle assicurazioni vita, postula la necessità dell'autorizzazione governativa per l'esercizio stesso con relativo assoggettamento al controllo amministrativo.

Come si ricorderà, la Commissione industria, stante la complessità tecnica e giuridica del disegno di legge al nostro esame in sede redigente, dette incarico, credo opportunamente, ad un Comitato ristretto, rappresentativo dei vari Gruppi parlamentari ed integrato da esperti del settore, di approfondire tutti i risvolti della complessa materia e quindi tutte le norme del provvedimento stesso, per proporre eventuali modifiche migliorative.

L'approfondimento svolto, del quale come relatore debbo dare atto a tutti i colleghi e gli esperti per la collaborazione assicurata, mi impone un ringraziamento particolare innanzi tutto al vicepresidente Felicetti per avere egregiamente coordinato i lavori del Comitato, sempre in stretto raccordo con il relatore. Vorrei inoltre ringraziare il vicepresidente Leopizzi per la collaborazione fornita ed il senatore Petrilli per l'apporto tecnico sempre molto valido ed apprezzato che ha dato. Un particolare ringraziamento va al giurista dottor Carnevale, che ha fornito un contributo tecnico di grande

utilità per il Comitato, come lo stesso coordinatore di quest'ultimo ha avuto più volte occasione di sottolineare.

Cosa afferma e quali variazioni apporta al provvedimento, che ho richiamato nelle sue grandi linee, il Comitato ristretto? Oltre a procedere ad un attento ed approfondito esame di ogni singola disposizione della normativa, il Comitato ristretto ha dedicato particolare impegno al problema – cui si riferisce l'articolo 32 del nuovo testo, corrispondente all'articolo 33 del precedente testo – dei tipi di investimenti che possono essere portati a copertura delle riserve, problema delicato e complesso.

Pur essendo stato ribadito che gli investimenti da portare a copertura delle riserve debbono rispondere ai principi fondamentali di sicurezza, liquidità e redditività, si è ritenuto di inserire alcuni tipi di investimenti che, in ipotesi, potrebbero non sempre rispondere pienamente agli stessi principi, peraltro prevedendo, per tali investimenti, particolari limitazioni qualitative e quantitative fissate direttamente dalla legge, in grado quindi di garantire a tutti gli effetti l'utenza.

Gli investimenti aventi tali caratteristiche sono costituiti dalle azioni, dalle quote e dalle obbligazioni di società quotate in borsa e non quotate, ma certificate da almeno tre anni, senza esclusione delle società esercenti attività assicurative, nonché da investimenti nei settori sociali.

Il Comitato ristretto ha poi apportato un'altra importante variazione, a mio avviso, migliorativa. Si è infatti stabilita la omologazione dei piani di copertura delle riserve per i tre settori essenziali dell'assicurazione vita, dell'assicurazione contro i danni e dell'assicurazione RC-auto, *ad hoc* prevedendo opportune modificazioni ed integrazioni della legge n. 295 del 1978 e della legge n. 39 del 1977.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, in considerazione di quanto esposto, ritengo di poter chiedere l'approvazione del disegno di legge così come rivisitato nell'articolato – a mio avviso, al meglio – dal Comitato ristretto, per poi poter sottoporre il provvedimento nel suo insieme, dopo l'approfondimento che si svolgerà anche in questa sede ed il voto che verrà espresso, al vaglio ed al voto dell'Assemblea.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FELICETTI. Signor Presidente, il Gruppo comunista annuncia fin da ora il suo voto favorevole al provvedimento, che è il risultato di uno sforzo importante che si è compiuto per superare le iniziali difficoltà e diversità di opinioni per quanto riguarda alcune parti del disegno di legge in discussione.

Devo dire con soddisfazione che, avviandoci ad approvare questo provvedimento, cominciamo a sciogliere il nodo dell'insieme delle questioni assicurative sottoposte alla valutazione della nostra Commissione.

Vorrei ringraziare il Presidente per le parole di apprezzamento espresse nei miei confronti e associarmi a lui nel ringraziamento che ha rivolto ai colleghi che hanno lavorato nel Comitato ristretto e agli esperti di tutte le forze politiche che per sei mesi si sono duramente impegnati in questo confronto e, in particolare, al dottor Carnevale, il quale ci ha aiutato, via via che andavano emergendo posizioni convergenti, a modificare dal punto di vista legislativo il testo inizialmente sottoposto al nostro esame.

In sostanza, lavorando su questo provvedimento, si è confermata l'importanza della metodologia che abbiamo scelto, cioè quella di un

confronto ravvicinato che, data la natura prevalentemente tecnica del provvedimento, non poteva che essere effettuato nella sede che si è privilegiata e che ci ha consentito di pervenire alla vasta convergenza che oggi siamo in grado di registrare.

Dobbiamo rilevare che siamo pervenuti con grande ritardo al recepimento di questa direttiva, che risale al 1979, un ritardo dovuto, a noi pare, anche ad una certa preoccupazione delle imprese italiane di assicurazione di confrontarsi con il più competitivo mercato dell'Europa e di andare serenamente verso quel mercato comune delle assicurazioni che ricordava il presidente Rebecchini nella sua relazione.

L'augurio che formuliamo è che con l'approvazione di questo provvedimento si compia quel salto di qualità di cui ha bisogno il nostro paese nel settore assicurativo.

Sono già state ricordate le cifre che ci pongono agli ultimi posti nella situazione assicurativa dell'Europa, considerando non solo i paesi della Comunità europea ma anche l'Europa più in generale nella quale viviamo.

Oggi il mercato nel ramo vita resta fragile, nonostante i parziali successi degli ultimi anni, successi che peraltro si ridimensionano ove si confronti il dato relativo alla raccolta in questo settore, che anche nel 1984 non ha superato i duemila miliardi, con i dati della raccolta dei prodotti finanziari, che ha toccato e forse superato il tetto dei diecimila miliardi nello stesso periodo.

In sostanza, ci troviamo di fronte ad una fragilità del mercato assicurativo molto preoccupante e non solo, purtroppo, per quanto riguarda il ramo vita, dato che analoghi confronti negativi potrebbero essere fatti per altri rami, ad eccezione dell'assicurazione sugli autoveicoli.

Occorre a nostro avviso - e su questo vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo - una più adeguata consapevolezza da parte dell'Esecutivo dell'importanza di un settore ancora marginale nella nostra economia, una consapevolezza che era sembrata emergere in passato ma che negli ultimi anni è venuta appannandosi. Ne è prova il silenzio del Governo quando si sono verificate circostanze particolarmente allarmanti per il nostro settore assicurativo. Mi riferisco, in particolare, alla vicenda dell'ingresso nella RAS del gruppo tedesco «Allianz», uno dei più grandi gruppi assicurativi d'Europa, e alle ripercussioni che potrebbe avere sul settore l'operazione «Mediobanca».

Devo ricordare, a tale proposito, che molte delle interpellanze da noi puntualmente e ripetutamente presentate in Parlamento al riguardo non hanno fino a questo momento trovato alcuna risposta.

Di qui l'esigenza di un attento esame delle prospettive del ramo vita, che non può prescindere - e in questo concordo con il Presidente - da una riflessione di carattere generale sul sistema assicurativo italiano e sul suo ruolo. Devo sottolineare, del resto, che non è stato dato seguito ad una serie di ordini del giorno, presentati sia in questo che nell'altro ramo del Parlamento, accolti e fatti propri dal Governo, attraverso i quali si sollecitava l'organizzazione, da parte del Governo stesso, di una conferenza nazionale sul ruolo delle assicurazioni nell'economia italiana. Come ripeto, sono passati diversi anni e di questo impegno del Governo non si è più sentito parlare, nè se ne trova traccia nelle ultime relazioni sulla situazione del sistema assicurativo nazionale presentate al Parlamento dal Ministro dell'industria, cui compete, tra l'altro, di vigilare sul settore. Troppi fatti

accadono nel mondo delle assicurazioni senza che vi siano sufficienti controlli.

Se si vuole invertire questa tendenza, si deve intanto risolvere un problema prioritario, rispetto al quale deve levarsi, da parte nostra, un espresso richiamo al Governo: mi riferisco, in particolare, al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in regime di *prorogatio* ormai da più di sei mesi.

Ritengo, signor Presidente, che il Parlamento abbia il diritto di conoscere i motivi per i quali si sta protraendo - e incomprensibilmente, a nostro avviso - la situazione di *prorogatio* al vertice di tale Istituto. Vogliamo conoscere, soprattutto, i criteri con i quali si procederà al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'INA, che non dovranno essere quelli - per noi inaccettabili - che contraddistinsero la nomina del Consiglio di amministrazione ormai scaduto. Ci si dovrà basare, invece, su quei criteri di professionalità e di competenza che abbiamo il diritto di rivendicare per una azienda il cui ruolo è fondamentale nello sviluppo della previdenza volontaria, che rappresenta a sua volta un ambito ricco di prospettive non tanto per la crisi dell'INPS (che pure dovrà essere affrontata), quanto per l'obiettivo potenzialità di espansione dei vari strumenti di raccolta del risparmio, finalizzato, soprattutto nel settore assicurativo, all'accumulazione, vale a dire ad uno degli obiettivi fondamentali di quella ripresa economica della quale tutti parlano ma rispetto alla quale non tutti operano con la necessaria coerenza.

Occorre quindi definire l'area dell'intervento pubblico e quella dell'intervento privato, delimitando così l'ambito della previdenza obbligatoria e quello della previdenza volontaria. Di qui l'esigenza di giungere rapidamente al varo di quella riforma del sistema pensionistico senza la quale sarà impossibile determinare le aree di intervento nel settore della previdenza. Mi riservo, comunque, di tornare sull'argomento in occasione del dibattito sulla relazione del Ministro dell'industria sullo stato della politica assicurativa.

Fatte queste premesse di carattere generale, mi soffermerò brevemente su un problema specifico che è oggi al nostro esame, un esame che dovrebbe, a mio giudizio, limitarsi per il momento alla sola discussione generale, poichè si renderà necessario, secondo me, procedere ad una rilettura complessiva del testo - composto, peraltro, di 91 articoli - di recente elaborato dalla Sottocommissione.

Dal momento che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione in sede redigente, ritengo che esso non possa essere sottoposto al giudizio dell'Assemblea senza che si sia sentito preventivamente lo scrupolo di una eventuale limatura non della parte sostanziale dell'articolato, bensì di alcune formulazioni che rendono necessaria, a mio avviso, una ulteriore riflessione.

Con il provvedimento in esame viene recepita la direttiva comunitaria del 1979 per il ramo vita, corrispondendo, in tal modo, all'esigenza del mercato italiano di pervenire ad una armonizzazione delle normative sul ramo vita e sul ramo danni.

Le questioni principali che vengono affrontate con il disegno di legge in discussione sono già state richiamate dal Presidente e si riferiscono alla sfera di applicazione del provvedimento. Uno dei principi essenziali è costituito, sul versante finanziario, dall'estensione al ramo vita delle regole che già disciplinano il ramo danni, sia per quanto riguarda le imprese di

assicurazioni e le assicurazioni sulla vita in quanto tali, sia per quanto riguarda la regolamentazione delle attività integrative della previdenza pubblica e le attività degli enti pubblici previdenziali e di altri organismi, attraverso il rilancio della mutualità volontaria.

Un secondo aspetto importante del disegno di legge in esame è costituito dalla obbligatorietà della gestione distinta dei due rami assicurativi, il ramo vita ed il ramo danni.

Si trattava di soddisfare un'esigenza di trasparenza ineludibile che abbiamo definitivamente fatto nostra, anche attraverso il recepimento della direttiva comunitaria. Tale direttiva ci permette di mantenere fermo un antico ed anomalo istituto esistente nella legislazione italiana, quale quello della cessione legale, che consente un privilegio all'Istituto nazionale delle assicurazioni che noi riteniamo debba essere mantenuto, alla condizione, però, che tale istituto continui a svolgere, ed anzi svolga meglio di quanto sia stato capace di fare finora, il suo ruolo di propulsione, moderazione e controllo del settore vita del nostro paese.

Un altro aspetto di grande rilievo è quello relativo agli investimenti che - come è noto - soprattutto nel ramo vita, devono rispondere a tre principi fondamentali quali quello della massima sicurezza, della massima liquidità e della massima redditività. Era necessario pertanto che, in presenza di alcuni tipi di investimenti che non offrono di per sé le suddette caratteristiche di sicurezza, tali garanzie venissero offerte ponendo particolari limitazioni qualitative e quantitative, che sono state inserite nel testo del disegno di legge al nostro esame. Questo abbiamo fatto introducendo percentuali che consideriamo assai prudenti, soprattutto per quanto si riferisce agli investimenti azionari, obbligazionari o per quote di cooperative in imprese quotate e non quotate in borsa, ma certificate da almeno tre anni, senza esclusione di quelle assicurative. Questa è una normativa che vige in tutta Europa e che noi abbiamo avuto molta perplessità ad inserire nel mercato italiano data la fragilità del sistema e la presenza di imprese che ancora non danno, nonostante il ruolo positivo svolto dall'ISVAP in questi anni, sufficienti garanzie. Abbiamo voluto inserirla però come atto di fiducia nei confronti del mercato, seppure con le cautele richiamate dal presidente Rebecchini.

Sempre in relazione agli investimenti, abbiamo poi introdotto, oltre al principio delle quote massime, il principio delle quote minime in settori di particolare rilevanza sociale e l'ammissione a copertura delle riserve tecniche dei crediti verso gli assicuratori, gli assicurati e gli agenti. Ciò è avvenuto nel rispetto di quel principio che ci ha mosso e che tendenzialmente mirava ad una omologazione delle norme del ramo vita a quelle di tutti gli altri rami di attività del mondo assicurativo del nostro paese.

Altra novità fondamentale che viene definita con questo provvedimento è quella della introduzione del margine di solvibilità, che è un istituto nuovo per il ramo vita, peraltro già funzionante dal 1978 per il ramo danni, che rende il nostro sistema assicurativo più ricco di garanzie nei confronti dell'utenza e che ci uniforma agli altri paesi europei. Noi sappiamo che la vitalità di un'impresa di assicurazione non si misura dall'esistenza del margine, ma fondamentalmente dalla congruità delle riserve. Questo è infatti l'indice per stabilire se ci troviamo in presenza di un'impresa sana o malata. La presenza dell'ISVAP ci consente di accertare la congruità delle riserve,

ma, con l'introduzione dell'istituto del margine di solvibilità, da questo punto di vista abbiamo ulteriori garanzie.

Abbiamo poi introdotto anche norme importanti che si riferiscono alla possibilità di deregolamentare una serie di norme prima eccessivamente onerose. Per esempio, per quanto si riferisce alla approvazione delle tariffe vita, abbiamo affermato che, fermo il principio dell'autorizzazione ministeriale, trascorso un certo termine vale il principio del silenzio-assenso. Si è voluto con ciò evitare che, di fronte alla fantasia, alla capacità imprenditoriale e concorrenziale di imprese di assicurazione, si determinasse di fatto un blocco dell'attività, causa la preoccupazione di alcune grandi imprese, tra cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni, di avere meno concorrenti sul mercato.

Abbiamo inoltre svolto un ruolo importante anche nella ridefinizione della funzione dell'ISVAP come strumento tecnico di controllo del sistema delle imprese e dell'esercizio dell'attività assicurativa nel nostro paese. Questo abbiamo fatto nel convincimento che alcuni momenti di conflitto tra il Ministero dell'industria e il nuovo istituto addetto alla vigilanza del settore assicurativo dovessero risolversi nel senso che andava riaffermata la funzione tecnica peculiare ed insostituibile dell'ISVAP, confermando naturalmente il ruolo politico del Ministero dell'industria che deve intervenire sempre e comunque solo dopo la previa istruttoria dell'istituto addetto alla vigilanza.

Questi mi pare possano considerarsi gli aspetti salienti e più importanti del provvedimento che stiamo per licenziare. È un aiuto importante che il Parlamento italiano dà allo sviluppo e al rilancio dell'attività assicurativa del nostro paese. Siamo certi che, se il Governo farà puntualmente la sua parte, su questo terreno potremo, nel giro di alcuni anni, recuperare le distanze che ci separano dagli altri paesi più avanzati di noi nel settore assicurativo, dando in questo modo, attraverso questo recupero, non soltanto maggiori garanzie agli utenti - e gli utenti italiani hanno bisogno di maggiori garanzie - ma anche un contributo importante alla ripresa economica e generale del paese, che non può prescindere dal ruolo fondamentale in una società moderna di un sistema assicurativo efficiente.

PETRILLI. Signor Presidente, non ho intenzione di entrare nel merito di questo disegno di legge, perchè mi riservo di farlo quando sarà il momento della discussione e dell'approvazione definitiva; tuttavia vorrei approfittare della circostanza di avere la parola per ringraziare lei ed il senatore Felicetti per le espressioni gentili nei miei confronti.

Il rinvio della votazione mi consente, quale Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, di convocare la Giunta stessa per esaminare la conformità del disegno di legge in esame alla relativa direttiva comunitaria e per esprimere in tempo utile il parere formale.

In secondo luogo, essendo io relatore di un disegno di legge sulla istituzione dell'albo dei periti assicurativi, e poichè questo argomento si decise di rinviarlo in parallelo al disegno di legge al nostro esame, essendo giunto il momento della discussione di quest'ultimo, credo sia opportuno inserire anche il primo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Comunico che la discussione generale rimarrà aperta per concludersi, insieme alla votazione dell'articola-

to, alla ripresa dei lavori. Debbo comunque qualche precisazione di ordine procedurale.

Innanzitutto posso assicurare al senatore Petrilli, che ancora ringrazio, che vi sarà ancora tempo, alla ripresa dei lavori e prima che il provvedimento passi all'esame dell'Aula, per rivolgerci alla Giunta per gli affari delle Comunità europee al fine di ottenere il previsto parere.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti, fra cui quello relativo ai periti assicurativi, alla ripresa dei lavori il senatore Aliverti, presidente del Comitato ristretto, prenderà l'iniziativa di sentire anche il senatore Petrilli nella sua qualità di relatore.

Ringrazio anche il senatore Felicetti e posso dire che concordo con lui su quanto ha affermato circa l'opportunità di un esame della politica assicurativa generale e devo dire che, sulla base della relazione annuale, l'Ufficio di Presidenza ha più volte cercato di inserire questo provvedimento all'ordine del giorno. Finora non è stato possibile ma, alla ripresa dei lavori, troveremo modo di affrontare anche questo argomento.

Va detto inoltre che continueremo l'esame del disegno di legge n. 674 in sede redigente, cosicchè vi sarà il tempo per procedere ad un esame più approfondito dell'articolato.

Per quanto riguarda la sollecitazione relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, mi sembra che sia scaduto solo il mandato del Presidente. Ovviamente sarà bene far presente al Governo di fare in modo che questa situazione di *prorogatio* non vada troppo oltre, fermo restando il mio auspicio che i rinnovi siano fatti sulla base di criteri rigorosi di professionalità ai fini della ricostituzione degli organi.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DoTT. ETTORE LAURENZANO